R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Gianpiero D'Alia	Consigliere
Sabrina Facciorusso	Primo Referendario, relatore

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 23894 del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 40228 reso dall'agente contabile Santina Rosetta Peta in qualità di riscossore per il servizio *ticket* mensa scolastica del Comune di Caraffa di Catanzaro per l'esercizio finanziario 2019

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2024, udita la relazione del Giudice relatore, dott.ssa Sabrina Facciorusso; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianpiero Madeo, che ha concluso come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'agente contabile né per l'Amministrazione.

FATTO

1. Con relazione n. 526/2023, relativa al conto giudiziale n. 40228 reso dall'agente contabile Santina Rosetta Peta in qualità di riscossore per il servizio *ticket* mensa scolastica del Comune di Caraffa di Catanzaro per l'esercizio finanziario 2019, il Magistrato Istruttore ha rilevato una serie di criticità del conto. Segnatamente, il Magistrato designato ha dato atto di una lunga e articolata istruttoria dalla quale

è sostanzialmente emerso che l'agente contabile Peta non è mai stata realmente incaricata del servizio di riscossione dei *ticket* mensa, sebbene detto servizio sia formalmente indicato come oggetto del conto.

Dall'istruttoria è infatti emerso che il servizio di refezione scolastica del Comune di Caraffa di Catanzaro nell'anno 2019 è stato affidato alla ditta SO.RI.CO. Srl. La gestione della riscossione del *ticket* è stata svolta mediante il sistema gestione elettronica dei pasti denominato EASYSCHOOL, acquistato mediante Mercato Elettronico della P.A. (Mepa) e affidato mediante determinazione n. 76 del 02/09/2019 alla ditta Webgenesys srl.

Con delibera di Giunta Municipale n 23 del 14/03/2019 avente oggetto "*Conferme tariffe ticket mensa 2019*" è stata fissata la tariffa relativa al *ticket* mensa scolastica ad € 2,00. Con determinazione n. 22 del 29/04/2020 è stato approvato il rendiconto per il servizio di che trattasi per il 2019 e si è stabilito che, dei 160 alunni iscritti, n. 156 avevano usufruito del servizio mensa (giorni effettivi di mensa n. 1.344; pasti complessivi erogati n. 18.165). Il sistema prevedeva l'acquisto del buono mensa mediante esercenti convenzionati con l'ente, la prenotazione dei pasti via *web* e il pagamento tramite portafoglio virtuale.

Nell'anno 2019, a seguito di controllo incrociato, si è riscontrato che alcuni utenti avevano fruito del servizio mensa senza aver utilizzato il portafoglio virtuale; pertanto, il responsabile del Servizio finanziario *pro tempore*, rag Rocco Loprete, ha avviato la procedura di recupero crediti. Tale recupero crediti – afferma l'Istruttore - non è risultato in alcun modo legato al rilascio di *ticket*.

Il conto depositato, quindi, espone le riscossioni effettuate da Santina Rosetta Peta nei mesi di novembre e dicembre, per un totale di € 1.110.00, interamente riversati presso la Tesoreria comunale.

L'istruttoria ha dunque condotto ad affermare che l'attività svolta da Santina Rosetta Peta nell'ambito della procedura di recupero crediti avviata dall'allora Responsabile del Servizio finanziario Rocco Lo Prete, è stata mirata ad acquisire il pagamento delle fruizioni della mensa avvenute senza l'utilizzo del cd. "portafoglio virtuale", connesso al sistema di gestione informatizzato del servizio. Gestione, questa, diversa rispetto allo svolgimento del servizio primario di erogazione e pagamento dei buoni mensa, da cui l'attività della Peta è derivata, quale marginale conseguenza.

2. Sennonché, nel corso della fase istruttoria al Magistrato Istruttore non sono state fornite le rendicontazioni dell'attività dei concessionari, che sarebbero inesistenti stando a quanto riportato nell'ultima nota di riscontro a firma Loprete/Peta; né risulta depositato presso la Segreteria di questa Sezione alcun conto giudiziale al riguardo.

In dettaglio, gli esercenti convenzionati con il Comune di Caraffa di Catanzaro nell'esercizio in esame risultano essere:

- Bar Farina, con sede in Caraffa di Catanzaro alla via G. de Rada – legale rappresentante sig. Antonio Farina;
- Bar Pizzeria Sulla, con sede in Caraffa di Catanzaro alla via dei Mille – legale rappresentante sig. Alessandro Sulla;
- Ditta denominata D.S. s.n.c., con sede in Caraffa di Catanzaro al Corso Colombo – legali rappresentanti Alex Donato e Luigi Sciumbata;
- Bar Ristorante-pizzeria La Palma, con sede in Caraffa di Catanzaro alla Contrada Pichis – legale rappresentante sig. Antonio Basile;
- Ditta denominata Cartoleria Edicola, con sede in Caraffa di Catanzaro al Corso Colombo – legale rappresentante sig.ra Anna Lombardo.

Come detto, la relazione dell'Istruttore stima che i predetti esercenti convenzionati abbiano riscosso complessivamente l'importo di € 33.151 a titolo di *ticket* mensa.

3. In esito all'udienza del 10 luglio 2024 è stata resa l'ordinanza n. 87/2024 con la quale il Collegio, ritenuto assolutamente indispensabile completare la ricostruzione della gestione del servizio di riscossione dei *ticket* mensa, anche al fine di individuare il nominativo del/degli agente/i contabile/i responsabile/i, ha disposto procedersi ad un'ispezione, da svolgersi avvalendosi della Guardia di Finanza, al fine di ricostruire nella sua interezza la gestione del servizio *ticket* mensa scolastica del Comune di Caraffa di Catanzaro per l'esercizio finanziario 2019.

Muovendo dal presupposto che i predetti esercenti convenzionati abbiano riscosso complessivamente l'importo di € 33.151 a titolo di *ticket* mensa, il Collegio ha dunque domandato alla Guardia di Finanza di appurare "se" e "a chi" gli esercenti convenzionati con il Comune di Caraffa di Catanzaro abbiano riversato le somme riscosse, rinviando per il prosieguo all'udienza dell'11 dicembre 2024.

4. In data 06/12/2024 la Guardia di Finanza ha depositato annotazione contenente le risultanze degli accertamenti eseguiti, corredati di un cospicuo numero di allegati.

5. All'udienza dell'11 dicembre, data per letta la relazione del Giudice relatore, nessuno presente per la Peta né per il Comune di Caraffa, il Pubblico Ministero ha concluso, come da verbale di udienza, nell'interesse della legge e dell'erario ai sensi dell'art. 148 comma 3° cgc.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Come dato atto in narrativa, sul conto in esame il Collegio ha disposto un'ispezione a mezzo della Guardia di Finanza, onde fare luce su taluni aspetti ancora poco chiari della gestione.

Gli operanti hanno acquisito la documentazione giustificativa delle somme di denaro che gli esercenti hanno versato nell'anno 2019 presso il Comune di Caraffa di Catanzaro relative agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.

Hanno confermato le risultanze dell'istruttoria quanto alle modalità di espletamento del servizio riscossione *ticket* mensa (affidamento alla ditta SO.RI.CO. Srl; svolgimento della riscossione mediante il sistema *Easyschool*; acquisto dei buoni mensa mediante esercenti convenzionati con l'ente; prenotazione dei pasti via *web* e pagamento tramite portafoglio virtuale).

Hanno appurato che il Comune di Caraffa, per il servizio di mensa e refezione scolastica per l'anno 2019, ha incassato dagli esercenti convenzionati la somma di € 23.979,92 con la necessità di recuperare le quote non corrisposte dagli utenti per € 3.963,00 (sebbene la relazione del Magistrato Istruttore quantifichi questa somma in € 3.179.00). Questa procedura del recupero dei crediti è stata avviata dal Responsabile d'Area *pro-tempore*, rag. Loprete, ed è stata poi proseguita dalla dipendente Peta.

A seguito dell'invio ai debitori di mirate intimazioni di pagamento, sono state incassate somme di denaro pari a € 1.931,00, di cui € 213,00 con bonifici bancari, € 568,00 con bollettini postali ed € 1.150,00 per contanti presso l'ufficio economato.

La somma residua, pari nel totale a € 2.032,00, nonostante le mirate richieste di rimborso, alla data dell'annotazione degli operanti non risulta ancora incassata dal Comune.

2. Dalla lettura dell'annotazione della Guardia di Finanza, il primo dato che è opportuno evidenziare risiede nelle modalità e nei destinatari dei versamenti delle riscossioni. Gli operanti hanno appurato che le somme di denaro riscosse dagli esercenti talvolta sono state versate a mezzo di bonifico bancario, talvolta sono state direttamente consegnate all'ufficio economale.

Sotto altro aspetto, viene confermato che l'attività svolta dalla Peta non è stata la riscossione dei *ticket* mensa, bensì il recupero dei crediti non ricossi.

2.1. Una prima conclusione a cui si deve giungere, pertanto, è quella di escludere che il conto in esame sia un conto dell'attività di gestione *ticket* mensa.

Detto questo, occorre anche domandarsi se il conto medesimo sia un "conto giudiziale" ai sensi della normativa in materia di contabilità di stato.

2.2. Come è noto, il giudizio di conto è previsto e disciplinato dall'art. 44 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti (RD n. 1214/1934), dall'art. 74 della legge di contabilità generale dello Stato n. 2440/1923, e dagli artt. 178 e 610 RD n. 827/1924, recante il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

In particolare, l'art. 44 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti stabilisce che "*la Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti. La Corte*

giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali".

L'art. 74 della legge di contabilità generale dello Stato n. 2440/1923 stabilisce, poi, che "*gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti. Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza (..)*".

Ancora, l'art. 610 del r.d. n. 827/1924, recante il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, stabilisce altresì che "*tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione*".

Il giudizio di conto presuppone, dunque, necessariamente la sussistenza della figura dell'agente contabile.

2.3. Per quel che riguarda gli enti locali, le Sezioni Riunite di questa Corte, nella Sentenza n. 30/2014/QM hanno precisato che, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, "*nell'ambito delle autonomie locali gli agenti contabili sono*

figure sempre tipizzate, che devono essere formalmente e direttamente investite della relativa funzione o dalla legge o dalle disposizioni regolamentari interne di ciascuna amministrazione".

Ebbene, ai sensi del comma 2° dell'art. 93 del TUEL "*Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione*"; gli artt. 226 (tesoriere) e 233 (agenti contabili interni) prescrivono che tali soggetti "*entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario* […] *rendono il conto della propria gestione di cassa all'Ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto*".

Sono, pertanto, tenuti alla resa del conto il tesoriere comunale; gli agenti contabili economi e concessionari della riscossione; i concessionari di beni mobili.

La citata pronuncia delle Sezioni Riunite ha anche chiarito "*la netta distinzione rilevabile dal dato normativo tra l'obbligo di rendere il conto giudiziale previsto dall'art. 610 del r.d. 827 del 1924 e l'obbligo di rendicontazione amministrativa (obbligo di rendere il conto nei confronti della propria amministrazione) da parte dei funzionari delegati a pagare spese sopra aperture di credito ai sensi dell'art. 60 della legge di contabilità generale dello Stato n. 2440/1923*", sottolineando che "*pur quando questi rendiconti amministrativi siano assoggettati al controllo della Corte dei Conti, da parte, ora, delle sezioni regionali di controllo, non possono essere anche oggetto di un giudizio di conto, dovendo ritenersi che i conti resi all'interno della propria amministrazione, quali subconti amministrativi, non possano essere autonomamente oggetto di un giudizio di conto, in quanto rifluenti (e ad esso allegati) nel rendiconto consuntivo annuale, già assoggettato al controllo della Corte*".

2.4. Dalla disamina del quadro normativo sopra esposto non è dato rinvenire alcuna disposizione che attribuisca la qualifica di agente contabile a chi abbia

gestito una procedura, come quella seguita dalla Peta, di recupero crediti non riscossi. Pertanto, il conto in esame non è tecnicamente qualificabile come "conto giudiziale", e non è dunque procedibile.

2.5. Al contrario è senz'altro un "conto giudiziale" quello di riscossione dei *ticket* mensa, in quanto trattasi – per l'appunto – di una attività di riscossione per conto dell'ente locale.

In tal caso, alla luce di quanto appurato dalla Guardia di Finanza, è evidente che i vari esercenti, in qualità di subagenti, hanno riscosso le varie somme per poi riversarle all'ente, generalmente presso il servizio economato, il cui responsabile può dunque essere considerato agente principale.

Di conseguenza, ove non sia stato già diversamente adempiuto l'obbligo di resa, il conto della gestione della riscossione *ticket* mensa deve essere presentato, eventualmente anche a seguito di giudizio per resa del conto ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c. A tal fine va disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, ferma restando (nelle more) la possibilità per il contabile di un'autonoma redazione del conto.

3. Atteso l'esito del giudizio non vi è luogo a pronunzia sulle spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio di conto n. 23894 relativo al conto n. 40228, lo dichiara improcedibile, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per i provvedimenti di competenza.

Nulla per le spese.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.

Il Giudice relatore Il Presidente

Primo Ref. Sabrina Facciorusso Pres. Domenico Guzzi

f.to digitalmente *f.to digitalmente*

Depositata in segreteria il 13/01/2025

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

f.to digitalmente